

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

### Commissione

1999/482/CE:

- ★ **Decisione n. 1/99 del Comitato misto CE-Andorra, del 6 maggio 1999, che modifica l'appendice all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra** ..... 1

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE N. 1/99 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del 6 maggio 1999

**che modifica l'appendice all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra**

(1999/482/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 17, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 di detto accordo, l'appendice stabilisce le norme sull'origine e i metodi di cooperazione amministrativa applicabili alle importazioni nella Comunità di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato e provenienti dal Principato di Andorra;

considerando che le suddette norme sull'origine sono risultate inadeguate nelle relazioni commerciali tra la Comunità e il Principato di Andorra, come dimostrano le deroghe a queste norme chieste periodicamente;

considerando che, per mantenere il flusso degli scambi, occorre introdurre un sistema di cumulo tra il paese in questione e la Comunità;

considerando che, nell'ambito del processo di armonizzazione delle norme sull'origine già in vigore tra la Comunità e i suoi partner, occorre applicare, nelle relazioni della Comunità con Andorra, le stesse norme sull'origine applicate tra la Comunità e gli Stati EFTA e tra la Comunità e i PECO; che, tuttavia, per quanto riguarda il cumulo, dette norme dovrebbero limitarsi al cumulo bilaterale;

considerando che l'appendice all'accordo deve quindi essere radicalmente modificata; che, per il buon funzionamento dell'accordo, è opportuno inserire in un unico testo tutte le disposizioni di cui trattasi al fine di facilitare il compito degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali; che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo, il Comitato misto può modificare le disposizioni dell'appendice di cui all'articolo 11 dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'appendice all'accordo è sostituita dal testo allegato alla presente decisione, unitamente alla dichiarazione comune corrispondente.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999.

*Per il Comitato misto*  
Eric VAN DER LINDEN  
*Il Presidente*

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14. Accordo modificato dall'atto di adesione del 1994.

*Appendice***relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa****INDICE**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>TITOLO I</b>   | <b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>  |
| — Articolo 1      | Definizioni  |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»</b>   |
| — Articolo 2      | Requisiti di carattere generale  |
| — Articolo 3      | Cumulo bilaterale dell'origine   |
| — Articolo 4      | Prodotti interamente ottenuti  |
| — Articolo 5      | Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati   |
| — Articolo 6      | Lavorazioni o trasformazioni insufficienti   |
| — Articolo 7      | Unità da prendere in considerazione  |
| — Articolo 8      | Assortimenti   |
| — Articolo 9      | Elementi neutri  |
| <b>TITOLO III</b> | <b>REQUISITI TERRITORIALI</b>  |
| — Articolo 10     | Principio della territorialità   |
| — Articolo 11     | Trasporto diretto  |
| — Articolo 12     | Esposizioni  |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>RESTITUZIONE O ESENZIONE</b>  |
| — Articolo 13     | Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi  |
| <b>TITOLO V</b>   | <b>PROVA DELL'ORIGINE</b>  |
| — Articolo 14     | Requisiti di carattere generale  |
| — Articolo 15     | Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1  |
| — Articolo 16     | Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1   |
| — Articolo 17     | Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1  |
| — Articolo 18     | Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata anteriormente |
| — Articolo 19     | Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura   |
| — Articolo 20     | Esportatore autorizzato  |
| — Articolo 21     | Validità della prova dell'origine  |
| — Articolo 22     | Presentazione della prova dell'origine   |
| — Articolo 23     | Esonero dalla prova dell'origine   |

- Articolo 24 Documenti giustificativi
- Articolo 25 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 26 Discordanze ed errori formali
- Articolo 27 Importi espressi in euro

#### TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 28 Assistenza reciproca
- Articolo 29 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 30 Composizione delle controversie
- Articolo 31 Sanzioni
- Articolo 32 Zone franche

#### TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 33 Applicazione dell'appendice
- Articolo 34 Condizioni particolari

### TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo, la presente appendice definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Ai sensi della presente appendice:
  - a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
  - b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
  - c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
  - d) per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti;
  - e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
  - f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, nella Comunità o ad Andorra, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o ad Andorra;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente appendice «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

### TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

### Articolo 2

#### Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di Andorra:
- a) i prodotti interamente ottenuti ad Andorra ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice;
- b) i prodotti ottenuti ad Andorra in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto ad Andorra di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice.
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o ad Andorra,
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della CE o di Andorra,
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o di Andorra, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della CE o di Andorra e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della CE o di Andorra;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della CE o di Andorra.

### Articolo 3

#### Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto ad Andorra sono considerati materiali originari di Andorra anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, della presente appendice.
2. I materiali originari di Andorra incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità sono considerati materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1, della presente appendice.

### Articolo 4

#### Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o ad Andorra:
- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi allevati sul loro territorio;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e di Andorra, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- i) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o Andorra abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

### Articolo 5

#### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

#### Articolo 6

##### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;  
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nella presente appendice per poter essere considerati originari della Comunità o di Andorra;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o ad Andorra su quel prodotto.

#### Articolo 7

##### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniquale volta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

#### Articolo 8

##### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Articolo 9

##### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

### TITOLO III

#### REQUISITI TERRITORIALI

#### Articolo 10

##### Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità e ad Andorra.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o da Andorra verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

#### Articolo 11

##### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente appendice trasportati direttamente tra la Comunità e Andorra. Tuttavia,

il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con transito o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) una descrizione esatta dei prodotti,
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 12

#### Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o ad Andorra beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o da Andorra nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o ad Andorra;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

#### TITOLO IV

#### RESTITUZIONE O ESENZIONE

##### Articolo 13

#### Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o di Andorra per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o ad Andorra, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o ad Andorra ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 8, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

#### TITOLO V

#### PROVA DELL'ORIGINE

##### Articolo 14

#### Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità o di Andorra beneficiano, all'importazione ad Andorra o nella Comunità, delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 23 i prodotti originari ai sensi della presente appendice beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

#### Articolo 15

##### Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente appendice.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della CE o di Andorra se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di Andorra e soddisfano gli altri requisiti della presente appendice.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente appendice. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### Articolo 16

##### Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
- «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEDEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «EMES A POSTERIORI».
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

#### Articolo 17

##### Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
- «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLICAT».
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.



*Articolo 18***Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o ad Andorra, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o ad Andorra. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 19***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di Andorra e soddisfano gli altri requisiti della presente appendice.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente appendice.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 20***Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti della presente appendice.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

*Articolo 21***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 22***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

*Articolo 23***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 24

### Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di Andorra e soddisfano gli altri requisiti della presente appendice possono consistere, tra l'altro, in:

- una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o ad Andorra, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o ad Andorra, rilasciati o compilati nella Comunità o ad Andorra, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o ad Andorra in conformità della presente appendice.

#### Articolo 25

### Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
- L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
- Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
- Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### Articolo 26

### Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### Articolo 27

### Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE o di Andorra, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e di Andorra vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della Comunità o di Andorra. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

#### TITOLO VI

### MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 28

### Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e di Andorra si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e Andorra si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

#### Articolo 29

### Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese importatore abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente appendice.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o di Andorra e se soddisfano gli altri requisiti della presente appendice.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

#### Articolo 30

### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 29 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione della presente appendice vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

#### Articolo 31

### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### Articolo 32

### Zone franche

1. La Comunità e Andorra adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Andorra importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente appendice.

## TITOLO VII

### CEUTA E MELILLA

#### Articolo 33

### Applicazione dell'appendice

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata all'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari di Andorra importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Andorra riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente appendice si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 34.

#### Articolo 34

### Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano:

- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
  - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice, oppure
- ii) che tali prodotti siano originari di Andorra o della Comunità ai sensi della presente appendice e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
- 2) prodotti originari di Andorra:
- a) i prodotti interamente ottenuti ad Andorra;
- b) i prodotti ottenuti ad Andorra nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice, oppure
- ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi della presente appendice e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Andorra» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente appendice a Ceuta e Melilla.
-

## ALLEGATO I

**Note introduttive all'elenco dell'allegato II***Nota 1:*

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 dell'appendice.

*Nota 2:*

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

*Nota 3:*

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 dell'appendice relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o ad Andorra.
- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

*Ad esempio:*

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

## ALLEGATO II

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**

| Voce SA       | Designazione delle merci   | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti  |     |
|---------------|--|---|-----|
| (1)           | (2)  | (3)   | (4) |
| capitolo 1    | Animali vivi   | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |     |
| capitolo 2    | Carni e frattaglie commestibili  | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |     |
| capitolo 3    | Pesci e corstacei, molluschi e altri invertebrati acquatici  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |     |
| ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |     |
| 04.03         | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,</li> <li>— i succhi di frutta (eccezionati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 20.09 devono essere originari, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> |     |
| ex capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |     |
| ex 05.02      | Setole di maiale o di cinghiale, preparate   | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale   |     |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| capitolo 6     | Piante vive e prodotti della floricoltura  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| capitolo 7     | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| capitolo 8     | Frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto          |       |
| ex capitolo 9  | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| 09.01          | Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| 09.02          | Tè, anche aromatizzato   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| ex 09.10       | Miscugli di spezie   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| capitolo 10    | Cereali  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macerazione; malto, amidi e fecole; inulina, glutine di frumento, esclusi   | Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 07.14 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti   |       |

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| ex 11.06       | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 07.13, sgranati   | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 07.08  |       |
| capitolo 12    | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| 13.01          | Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali   | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 13.01 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 13.02          | <p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>— mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| capitolo 14    | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |       |
| 15.01          | <p>Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 02.9 o 15.03:</p> <p>— grassi di ossa o grassi di cascami</p>  | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 02.03, 02.06 o 02.07 oppure da ossa della voce 05.06</p>   |       |



| (1)              | (2)   | (3)  | o (4) |
|------------------|---|--|-------|
| 15.01<br>(segue) | — altri   | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 02.03 o 02.06, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 02.07 |       |
| 15.02            | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03:                     |  |       |
|                  | — grassi di ossa o grassi di cascami  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 02.03, 02.06 o 02.07 oppure da ossa della voce 05.06  |       |
|                  | — altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |
| 15.04            | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |  |       |
|                  | — frazioni solide   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 15.04  |       |
|                  | — altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |
| ex 15.05         | Lanolina raffinata  | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 15.05   |       |
| 15.06            | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:                    |  |       |
|                  | — frazioni solide   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 15.06  |       |
|                  | — altri   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |

| (1)              | (2)  | (3)   | o (4) |
|------------------|--|---|-------|
| da 15.07 a 15.15 | <p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>— oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</p> <p>— frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 15.07 a 15.15</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> |       |
| 15.16            | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati   | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;</p> <p>— tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 15.07, 15.08, 15.11 e 15.13</p>                                |       |
| 15.17            | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;</p> <p>— tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 15.07, 15.08, 15.11 e 15.13</p>                 |       |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| capitolo 16    | Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici   | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti         |       |
| ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto                   |       |
| ex 17.01       | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti  | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 17.02          | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati: |   |       |
|                | — maltosio o fruttosio chimicamente puri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 17.02                                     |       |
|                | — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti  | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
|                | — altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari   |       |
| ex 17.03       | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti   | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)         | (2)  | (3)   | o (4) |
|-------------|--|---|-------|
| 17.04       | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)   | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>                                     |       |
| capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni   | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>                                     |       |
| 19.01       | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> <li>— estratti di malto</li> <li>— altri</li> </ul> | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10<br><br>Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco</li> </ul> |       |

| (1)   | (2)  | (3)  | o (4) |
|-------|--|--|-------|
| 19.02 | <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>— contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>— contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> | <p>Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> |       |
| 19.03 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 11.08   |       |
| 19.04 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 18.06</p> <p>— in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |       |
| 19.05 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11   |       |

| (1)                 | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------------------|---|---|-------|
| ex capitolo 20      | Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:  | Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |
| ex 20.01            | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |       |
| ex 20.04 e ex 20.05 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |       |
| 20.06               | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)                                       | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 20.07               | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti                                      | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e,</li> <li>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> |       |
| ex 20.08            | — Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole   | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 08.01, 08.02 e da 12.02 a 12.07 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
|                     | — Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |       |

| (1)                 | (2)   | (3)  | o (4) |
|---------------------|---|--|-------|
| ex 20.08<br>(segue) | — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 20.09               | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti   | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex capitolo 21      | Preparazioni alimentari diverse, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  |       |
| 21.01               | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>— la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta   |       |
| 21.03               | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:   |  |       |
|                     | — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti   | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate   |       |
|                     | — Farina di senapa e senapa preparata   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce   |       |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex 21.04       | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 20.02 a 20.05   |       |
| 21.06          | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove   | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>— l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| 22.02          | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto,<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |       |
| 22.08          | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali non classificati nelle voci 22.07 o 22.08, e<br>— in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume  |       |



| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex capitolo 23 | Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto   |       |
| ex 23.01       | Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti   |       |
| ex 23.03       | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto   |       |
| ex 23.06       | Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%  | Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute   |       |
| 23.09          | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali   | Fabbricazione in cui:<br>— i cereali, lo zucchero, i melassi, le canti e il latte utilizzati devono essere originari, e<br>— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |       |
| ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti  |       |
| 24.02          | Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco  | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 24.01 utilizzati devono essere originari   |       |
| ex 24.03       | Tabacco da fumo  | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 24.01 utilizzati devono essere originari  |       |

## ALLEGATO III

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 —****Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun formulario deve avere il formato 210×297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e di Andorra possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.






# CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(\*) Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione «alla rinfusa».

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)  | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1                    N. A    000.000</h2>   |
|  | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro  |
| <b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)   | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br>.....<br><p style="text-align: center;">e</p> .....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)   |
|  | <div style="width: 45%; padding: 5px;"> <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b> </div> <div style="width: 45%; padding: 5px;"> <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> </div>                      |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)  | <b>7. Osservazioni</b>  |
| <b>8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (<sup>1</sup>), designazione delle merci</b>  | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>   |
|  | <b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)  |
| <b>11. VISTO DELLA DOGANA</b><br><br>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ( <sup>2</sup> )<br>modello ..... n. ....<br>del .....<br>Ufficio doganale .....<br>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .....<br>.....<br>A ..... , addi .....<br>.....<br><p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a ..... , addi .....<br><br>.....<br><p style="text-align: center;">(Firma)</p> |

(\*) Da compilare unicamente se richiesto dalla normativa del paese o territorio esportatore.



|   |  |
|---|--|
| <p><b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b></p>   | <p><b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p>  |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a ....., addi .....</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>.....<br/>(Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a ....., addi .....</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>.....<br/>(Firma)</p> <p><sup>(1)</sup> Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(\*) Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione «alla rinfusa».

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)   | <b>EUR. 1                      N. A                      000.000</b>   |   |  |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro  |  |   |  |
| <b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)                  | <b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br><br>.....<br><p style="text-align: center;">e</p> .....<br><br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |   |  |
| <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>          |  | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |  |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)                           | <b>7. Osservazioni</b>   |   |  |
| <b>8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (*) , designazione delle merci</b> | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup> ecc.)</b>  | <b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)                  |  |

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addi .....

.....  
(Firma)

\_\_\_\_\_

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## ALLEGATO IV

**Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin<sup>(2)</sup>.

**Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...<sup>(1)</sup>] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

**Versione tedesca**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...-Ursprungswaren sind<sup>(2)</sup>.

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...<sup>(1)</sup>] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>.

**Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale... n. ...<sup>(1)</sup>] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

**Versione olandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...-oorsprong zijn<sup>(2)</sup>.

**Versione portoghese**

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 dell'appendice, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 dell'appendice, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».



**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita<sup>(2)</sup>.

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung ...<sup>(2)</sup>.

**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>

**Versione catalana**

L'infrascrit, exportador de les mercaderies de què tracta el present document [autorització duanera n° ...<sup>(1)</sup>], declaro que, llevat que s'indiqui el contrari, aquestes mercaderies són originàries de l'origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

.....<sup>(3)</sup>  
(Luogo e data)

.....<sup>(4)</sup>  
(Firma dell'esportatore;  
indicare anche il nome della persona che firma la dichiarazione)

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 dell'appendice, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 dell'appendice, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>(4)</sup> Cfr. articolo 19, paragrafo 5, dell'appendice. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino**

1. Andorra accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
  2. L'appendice sulle norme di origine si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-